

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-459 del 30/01/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - PV ESSO 4237 UBICATO IN RAVENNA (RA), VIA DELLE INDUSTRIE 49. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALLA IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-479 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - PV ESSO 4237 UBICATO IN RAVENNA (RA), VIA DELLE INDUSTRIE 49.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- la Società Esso Italiana srl (CF: 00473410587) notificava la potenziale contaminazione del sito in oggetto - di cui era proprietaria - ai sensi dell'art. 245 in qualità di soggetto non responsabile (comunicazione acquisita agli atti con PGRA/2017/9266 del 05/07/17);

ATTESO che con provvedimento di questo SAC n. DAMB/2017/6243 del 23/11/17 si disponeva di approvare il Progetto unico di bonifica contenente "*Analisi di rischio sito specifica*" e dichiarare concluso positivamente il procedimento;

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questo SAC di concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

VISTA la nota PGRA/2018/617 del 17/01/18 con cui questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati (ai sensi della L n. 241/90 e smi) l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

DATO ATTO che nei termini previsti pervenivano i seguenti contributi scritti da parte dei soggetti interessati:

- relazione PGRA/2018/2110 del 14/02/2018 di Esso Italiana srl, dalla quale si evinceva che:
 - ✓ la situazione di potenziale contaminazione, così come dalla Stessa segnalato alle Pubbliche Autorità, era stata riscontrata a seguito dell'esecuzione di indagini ambientali - in forma del tutto volontaria - finalizzate alla valutazione dello stato di qualità del sottosuolo e non risultavano cali anomali o perdite;
 - ✓ per le suddette motivazioni riteneva che la situazione di potenziale contaminazione di che trattasi fosse dovuta presumibilmente ad eventi pregressi, non databili con certezza, in un sito in cui avevano operato ed operano numerosi e diversi attori, quali, a titolo esemplificativo, il gestore del punto vendita (che è un imprenditore autonomo che riceve in comodato l'impianto e lo utilizza nella propria azienda di commercializzazione dei carburanti), gli autotrasportatori impegnati nelle attività di scarico per il rifornimento del punto vendita, i clienti che si riforniscono di carburante nell'area del PV, etc. - ribadendo che allo stato non era noto né individuabile il/i soggetto/i responsabile/i;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del/i responsabile/i della potenziale contaminazione di che trattasi, poiché:

- il sito nel 2013 era già stato oggetto di indagini nell'ambito del procedimento ambientale ai sensi del DM 471/99 di competenza del Comune di Ravenna (rif. nota n. 12508260465/EM5131P/13-NCE del 20/05/2013 con cui la Società Golder Associates srl - in nome e per conto della Società Esso Italiana srl - aveva trasmesso agli Enti competenti gli esiti dei campionamenti eseguiti nel sito in oggetto ad aprile 2013), conclusosi con una autocertificazione di non superamento delle CSC;
- le indagini ambientali del 2017 non avevano contemplato indagini di *fingerprinting* isotopico finalizzate ad individuare la presumibile datazione e/o attribuibilità della potenziale contaminazione in capo ad uno o più soggetti;
- nel Sito effettivamente avevano operato ed operano numerosi e diversi attori (ad es. gestori, autotrasportatori impegnati nelle attività di scarico per il rifornimento del punto vendita, i clienti, etc.);

DATO ATTO che non si dispone di elementi utili ad un supplemento di istruttoria;

RITENUTO di dover concludere il procedimento dando atto dell'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata, in ogni caso superata dalla predetta determina n. DAMB/2017/6243 del 23/11/17 di approvazione del Progetto unico di bonifica contenente "*Analisi di rischio sito specifica*" e dichiarazione di conclusione positiva del procedimento;

DISPONE

- 1) DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini svolte - non è stato possibile identificare il/i responsabile/i della potenziale contaminazione rinvenuta.
- 2) DI DARE ATTO CHE - dal punto di vista ambientale - con provvedimento di questo SAC n. DAMB/2017/6243 del 23/11/17 si disponeva di approvare il Progetto unico di bonifica contenente "*Analisi di rischio sito specifica*" e dichiarare concluso positivamente il procedimento (ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

- 3) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

La presente determina viene comunicata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.